

REGOLAMENTO
PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
E IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

art. 18, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Art. 2 – Normativa di riferimento

Le disposizioni del presente Regolamento si attuano in conformità alle normative di cui all'art. 18, comma 2, del Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" tenuto conto dell'attività svolta da LE.SE. spa come definita nello Statuto sociale.

CAPITOLO 1 RECLUTAMENTO DI PERSONALE DIPENDENTE

Art. 3 – Limiti alle assunzioni

La società Le.se spa si conformerà a quanto previsto dall'art. 18, comma 2bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 3 –comma 5 – del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114.

Art. 4 – Principi generali

La Società garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e del CCNL di categoria in tutti i suoi istituti.

La Società garantisce pari opportunità a uomini e donne nell'accesso all'impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, di appartenenza etnica, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinione politica, di orientamenti sessuali, di condizioni personali e sociali in linea con la normativa applicabile ed, in particolare, al Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246,

La Società assicura il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori aventi diritto all'avviamento obbligatorio garantisce loro il necessario supporto ai fini di un pieno e gratificante svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 5 – Modalità di accesso

L'accesso per i rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato avviene con le seguenti forme:

- per procedure selettive: a) selezione per titoli;
b) selezione per titoli e prove scritte e/o orali (con o senza preselezione);
c) selezione per titoli e/o colloqui individuali attitudinali;
- mediante selezione degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici competenti che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;
- mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette;
- mediante mobilità tra società appartenenti allo stesso gruppo;
- comando/distacco

La Società garantisce l'espletamento delle procedure di selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità garantendo inoltre l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità della selezione stessa.

Trasparenza: trasparenza intesa come possibilità per chiunque di conoscere modalità e criteri di partecipazione e valutazione, nonché gli esiti finali a garanzia del pieno rispetto dei principi e delle regole generali del presente Regolamento.

Pubblicità: mediante divulgazione sul portale internet aziendale e/o altri siti web e/o altre forme di comunicazione e pubblicità ritenute opportune.

Imparzialità: adottando criteri oggettivi e trasparenti all'intero procedimento selettivo, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali in relazione alle posizioni lavorative da ricoprire.

E' vietato il conferimento di incarichi al coniuge, a parenti ed affini sino al quarto grado di amministratori, componenti del Collegio Sindacale e dirigenti di LE.SE. spa oltre tutti gli altri divieti previsti dalla legge.

Art. 6 – Collocamento obbligatorio

Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, avvengono attraverso la selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità dell'invaldità con le mansioni da svolgere e nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 7– Procedure di reclutamento personale dipendente - Commissione

L'accesso ai singoli profili professionali sia per posizioni a tempo indeterminato che a tempo determinato avviene mediante avviso di selezione da pubblicare sul sito della società LE.SE. spa e/o su quotidiani locali con maggiore visibilità dove vengono chiaramente definite:

- a) il n. di posti da coprire
- b) la/e tipologie di profili professionali, con relativo inquadramento contrattuale, condizioni di lavoro e sede di lavoro;
- c) la tipologia contrattuale richiesta
- d) i requisiti generali, professionali e di esperienza per l'ammissione alla selezione e i titoli di studi e /o preferenziali richiesti per la copertura della posizione;
- e) le materie delle prove e/o esercitazioni pratiche e/o test attitudinali cui saranno sottoposti i candidati;
- f) i termini e le modalità di presentazione delle domande
- g) le modalità e i tempi di svolgimento della selezione.

La Società procederà alla selezione tramite apposita Commissione composta esclusivamente da esperti di comprovata esperienza nelle materie attinenti la posizione lavorativa oggetto della selezione. Nell'ambito di quanto sopra possono far parte della commissione:

- Personale interno con significativo ruolo organizzativo
- Esperti esterni.

Non possono far parte della commissione i componenti del Consiglio di amministrazione e quelli del collegio sindacale.

La commissione viene nominata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione ed è composta da tre membri compreso il Presidente. La commissione può designare un Segretario verbalizzante, scelto fra i dipendenti della Società, che redige i verbali delle sedute.

La Società può avvalersi di enti e/o società esterne specializzate che avranno comunque l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente regolamento e ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità rilasciando al termine della procedura di selezione una dichiarazione di osservanza ai predetti principi.

Le fasi della selezione sono contenute nei verbali redatti dalla commissione nel quale sono espresse sinteticamente le motivazioni della scelta del candidato/i selezionati rispetto alla candidature esaminate.

Nel caso si rendesse necessario, la società potrà altresì, ricorrere ad assunzioni a tempo determinato con contratti di somministrazione avvalendosi di primarie agenzie di lavoro interinale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4-quater, del D. Lgs 6 settembre 2001 n. 368, la società garantisce, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, il diritto dei lavoratori già assunti a tempo determinato, per un periodo superiore a mesi sei, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate nei rapporti a termine. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti la previa formale manifestazione di interesse. Solo in questa specifica fattispecie, la società potrà trasformare il rapporto contrattuale da tempo determinato a tempo indeterminato con delibera del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.

Art. 8 - Determinazione dei criteri di valutazione dei titoli

Alla Commissione sono attribuiti 10 punti per la valutazione dei titoli.

Qualora per effetto della valutazione di più titoli si venga a superare il limite massimo attribuito alla Commissione, il punteggio viene ridotto ed eguagliato a detto limite massimo.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio verranno presi in considerazione solo i titoli allegati alla domanda e/o idoneamente documentati o autocertificati ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 9 - Calendario delle prove

La Commissione fissa il calendario delle prove, qualora questo non sia indicato nell'avviso di selezione, che deve essere comunicato ai candidati ammessi almeno 15 giorni prima mediante comunicazione per posta elettronica e/o con telegramma e/o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Commissione fissa altresì la durata di ciascuna prova scritta, se prevista dall'avviso di selezione, che deve essere comunicata ai candidati unitamente al calendario.

La Commissione stabilisce il termine di conclusione del procedimento di selezione che deve essere fissato comunque entro due mesi dal provvedimento di avvio, costituito dalla determinazione di approvazione dell'avviso.

Art. 10 Preselezione

La selezione e/o le prove selettive possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale.

Le forme di preselezione sono stabilite dalla Commissione, la quale può disporre che le eventuali prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.

Anche per la correzione dei testi la Commissione può avvalersi, su autorizzazione del C.d.a, della collaborazione di soggetti esterni, aziende specializzate in selezione del personale e consulenti professionali.

La commissione determina il punteggio minimo/giudizio richiesto per l'ammissione alla fase di selezione.

Art. 11 - Criteri di valutazione delle prove

Nella correzione delle prove preselettive e delle prove scritte la Commissione potrà avvalersi di strumenti informatici e di altri strumenti atti a ridurre la discrezionalità della valutazione e ad accelerare le procedure di correzione, comprese quelle di preselezione.

La Commissione dispone di 30 punti per ciascuna prova e/o colloquio individuale attitudinale.

Conseguono l'ammissione all'eventuale prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta e/o pratica, una votazione di almeno 18/30.

Prima di procedere alla correzione delle prove la Commissione dovrà individuare e recepire in apposito verbale i criteri con i quali procederà alla valutazione delle stesse al fine di assegnare le votazioni.

Art. 12 - Formazione ed approvazione della graduatoria di merito

La Commissione, al termine delle prove di selezione formula la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle varie prove di selezione.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato per cui:

- nelle selezioni per titoli è costituita dal punteggio ottenuto dalla somma delle valutazioni dei titoli;
- nelle selezioni per titoli e prove la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto ottenuto in ciascuna prova (scritta, pratica, orale)

La graduatoria viene approvata dal Presidente della Commissione ed è pubblicata nella sede della Società.

Con l'approvazione della graduatoria vengono proclamati i vincitori; sono tali coloro che, nel limite dei posti messi a selezione, sono utilmente collocati nella graduatoria di merito.

La graduatoria della selezione, una volta approvata, rimane efficace per il periodo di mesi 12 per l'eventuale copertura di posti preesistenti che dovessero rendersi vacanti e disponibili successivamente all'approvazione della graduatoria medesima. Qualora un concorrente posto in graduatoria rifiuti di prendere servizio presso la società, si passa al concorrente immediatamente collocato al posto successivo

Art. 13 – Costituzione del rapporto di lavoro

Ai candidati è comunicato l'esito della selezione ed i vincitori sono invitati nel termine di 10 giorni a sottoscrivere il contratto di lavoro.

Nello stesso termine il candidato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare eventuali altri rapporti di lavoro intercorrenti al fine di valutare la compatibilità/conflitto d'interessi con gli scopi e funzioni della società Le.se. spa.

La Società Le.se. spa può provvedere all'accertamento dei requisiti prescritti nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, possibilmente prima di procedere all'assunzione, o subito dopo.

Il provvedimento di decadenza viene adottato, oltreché per accertata mancanza dei requisiti prescritti, anche nel caso di mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dalla Società

La Società Le.se. spa provvederà a sottoporre a visita di idoneità i candidati chiamati a prendere servizio.

CAPITOLO II

CONFERIMENTO INCARICHI

Art. 14 – Ambito di applicazione

Esso trova applicazione in tutti i casi in cui Le.se. spa assegna, con contratti di lavoro autonomo, incarichi individuali di collaborazione, studio ricerca e consulenza.

Detti incarichi possono essere attribuiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di interesse.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi assegnati a esperti esterni nelle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dal D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.

Per incarichi individuali si intendono pertanto:

- a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'albo;
- b) gli incarichi di consulenza conferiti a persone fisiche non iscritte in albi, per i quali l'oggetto dell'incarico è riconducibile all'attività per la quale la persona fisica dichiara il possesso di partita IVA;
- c) le prestazioni occasionali che pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo si caratterizzano per l'occasionalità e la saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non costituisce fonte principale di reddito del prestatore d'opera;
- d) gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) e quelli di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (co.co.pro.)

Gli incarichi professionali di cui al comma che precede sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di Le.se. spa.

Il criterio della personalità della prestazione è l'elemento distintivo fra gli incarichi professionali e l'appalto di servizi che ha ad oggetto la prestazione resa da soggetti con un'organizzazione imprenditoriale.

Articolo 15 - Presupposti per il conferimento degli incarichi

Le.se. spa può conferire gli incarichi individuali di cui al precedente art. 14, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, avendo cura di verificare e dare debitamente conto della sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere - o comunque essere strumentale - al perseguimento di obiettivi e/o di progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze funzionali di Le.se. spa;
- b) deve sussistere un'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno di Le.se. spa a causa della mancata disponibilità di personale con le caratteristiche professionali necessarie per lo specifico incarico o - in caso di presenza delle professionalità - sussista l'impossibilità di un loro utilizzo nei tempi richiesti per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti;
- c) l'oggetto e gli obiettivi dell'incarico devono essere specifici e determinati;

- d) il compenso deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta, e determinato secondo quanto previsto al successivo art. 21;
- e) la durata dell'incarico deve essere predeterminata;
- f) la prestazione deve essere di natura temporanea;
- g) deve essere predeterminato il luogo dell'esecuzione della prestazione.

Il soggetto che aspira all'affidamento di un incarico ai sensi del presente Regolamento non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi, anche solo potenziali, con Le.se. spa.

In particolare il prestatore d'opera non può in alcun modo prendere parte, sia direttamente che indirettamente, a procedure ad evidenza pubblica, nelle quali abbia avuto un ruolo nella predisposizione della relativa documentazione.

La positiva verifica della sussistenza dei presupposti di cui ai commi precedenti deve risultare da una dichiarazione redatta dal Responsabile del procedimento.

L'affidamento degli incarichi professionali a soggetti esterni a Le.se. spa in assenza dei presupposti di legittimità previsti nel presente Regolamento costituisce illecito disciplinare

Articolo 16 - Attivazione della procedura di selezione

Nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, Le.se. spa conferisce gli incarichi di collaborazione esterna previo esperimento della procedura di cui agli articoli 17 e 18.

Il Responsabile tecnico e/o amministrativo (Direzione richiedente) che necessita della consulenza, ove ne sussista la necessità e ricorrano i presupposti previsti nel presente Regolamento, formula un'apposita richiesta di conferimento di incarico individuale esterno (Richiesta di incarico), che viene trasmessa al Presidente della società per la relativa discussione ed eventuale approvazione in consiglio di amministrazione.

La Richiesta di incarico deve contenere i seguenti elementi:

- a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) l'indicazione dell'ufficio cui la risorsa dovrà fare riferimento per l'esecuzione dell'incarico;
- c) l'individuazione puntuale dei requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione, tenuto conto dell'oggetto della medesima;
- d) l'indicazione della durata, del luogo e delle modalità di realizzazione dell'incarico;
- e) l'indicazione della tipologia di contratto da adottare da individuarsi fra quelle previste all'art. 14 comma 6, lett. a) – d) del presente regolamento;
- f) stima del compenso per la prestazione e la relativa modalità di determinazione, che dovrà essere strettamente correlata alla professionalità apportata dal soggetto e alla tipologia di prestazione richiesta.

Articolo 17 - Avviso di selezione.

Il conferimento dell'incarico avviene mediante procedura comparativa delle offerte effettuata secondo quanto meglio descritto al successivo art. 18 del presente Regolamento.

L'avvio della procedura avviene sulla base del provvedimento di approvazione del C.d.a., pertanto il Responsabile amm.vo predispone un apposito avviso di selezione nel quale sono indicati:

- la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- il termine, non inferiore a 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, entro cui devono essere presentate le candidature (corredate dai relativi curricula, dall'offerta economica e dalle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico) e il termine entro il quale sarà reso noto l'esito della procedura;
- il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- il compenso complessivo lordo per prestazione adeguatamente motivato e corredato da tutte le informazioni attinenti al trattamento fiscale e previdenziale da applicare;

- i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicate nella domanda di partecipazione, il relativo peso ai fini valutativi e le modalità di comparazione dei candidati (solo curricula e/o titoli e colloquio);
- la pubblicazione sul sito Internet di Le.se spa del calendario dei colloqui, qualora previsti;
- la durata dell'incarico;
- il luogo di svolgimento dell'incarico e le modalità di espletamento;

In relazione alla peculiarità dell'incarico potranno essere definiti ulteriori criteri di selezione.

L'avviso di selezione dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di Le.se. spa per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni consecutivi.

Il termine per la pubblicazione dell'avviso di selezione potrà essere ridotto a 5 giorni nel caso di particolare urgenza, adeguatamente motivata, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici richiedono l'esecuzione delle prestazioni in tempi stretti.

In ogni caso, costituisce requisito di ammissione alla selezione il possesso da parte dei candidati delle condizioni richiamate all'art. 38 comma 1 lett. b), c) ed m. ter) del D.Lgs 163/2006.

Gli incarichi di assistenza legale e tecnica (es. pareri di natura fiscale, contabile, ecc..) potranno essere predisposti sulla base di appositi elenchi ed albi di collaboratori altamente qualificati in possesso di determinati requisiti ed appositamente selezionati, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazione esterne.

Articolo 18 - Procedura comparativa

Il Presidente nomina un'apposita Commissione giudicatrice, composta esclusivamente da esperti di comprovata esperienza nelle materie attinenti all'incarico. Possono far parte della commissione:

- il Personale interno con significativo ruolo organizzativo
- esperti esterni.

La Commissione procede alla selezione fra i soggetti che hanno presentato la propria candidatura valutando, in termini comparativi, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) i titoli;
- b) i requisiti professionali e le esperienze di lavoro maturate nel settore di attività di riferimento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di selezione, nonché la loro congruenza rispetto alle esigenze e finalità che s'intendono perseguire con l'affidamento dell'incarico;
- c) eventuali metodologie che il candidato intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) gli ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico da affidare, così come specificati nell'avviso di selezione.

Al fine di meglio valutare le competenze degli offerenti, i candidati che - in relazione alle predette verifiche - presentino le professionalità più corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire e siano collocati ai primi posti della graduatoria, potranno essere convocati per un colloquio orale, cui è attribuito un peso preventivamente stabilito nell'avviso di selezione. Il peso da attribuirsi al colloquio non può essere superiore ad un terzo del totale.

All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove previsti, la Commissione giudicatrice provvede a redigere la graduatoria di merito e provvede a rimettere gli atti al Responsabile del procedimento per l'emissione dei provvedimenti di competenza.

L'esito della procedura comparativa è pubblicato sul sito istituzionale di Le.se. spa secondo quanto previsto dal successivo art. 24.

Della procedura di valutazione, la Commissione redige sintetico verbale conservato agli atti della Società.

Articolo 19 - Casi di esclusione della procedura comparativa

In deroga alla procedura di selezione di cui al precedente art. 18, sono esclusi dall'applicazione della procedura comparativa i seguenti casi:

- a) qualora la procedura comparativa esperita sia andata deserta, a condizione che non vengano modificate le condizioni e le modalità di svolgimento dell'incarico previste dall'avviso di selezione;
- b) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per Le.se. spa, non risulti oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento della procedura comparativa;
- c) collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e del tutto autonoma, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza e simili, che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese comunque congruo a remunerare la prestazione resa;
- d) motivata unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo intendendosi in questo senso attività di natura altamente qualificata non comparabili in quanto strettamente connesse a specifiche e non comuni competenze ed esperienze del prestatore d'opera nel settore oggetto dell'incarico e/o alle sue abilità o a particolari elaborazioni e/o qualificazioni professionali, in quanto tali eventualmente verificate da una Commissione appositamente nominata dal Presidente;
- e) incarichi legati all'esecuzione di attività che necessitano del ricorso a competenze gestite in esclusiva quali quelle protette dal diritto d'autore e/o industriale o da altri diritti di privativa.

Non sono altresì assoggettati al presente Regolamento:

- a) gli appalti e le esternalizzazione di servizi regolati dalle norme specifiche in materia di appalti;
- b) gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 91 D. Lgs 163/2006);
- c) gli incarichi legali di rappresentanza in giudizio e penale ed al patrocinio di Le.se. spa.

L'affidamento di incarichi in via diretta è soggetto alle medesime forme di pubblicità previste per gli incarichi affidati a seguito di procedura comparativa (art. 24)

Articolo 20 - Conferimento degli incarichi e stipula del contratto

Il Responsabile amministrativo e/o tecnico propone l'assegnazione dell'incarico al soggetto selezionato a seguito della procedura di cui agli articoli precedenti, per la successiva stipula del contratto.

Il contratto, stipulato in forma scritta, deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità delle parti contraenti;
- b) indicazione della tipologia contrattuale in cui s'inquadra la prestazione professionale;
- c) oggetto del contratto;
- d) luogo di svolgimento dell'incarico;
- e) modalità di esecuzione con indicazione delle eventuali fasi di sviluppo;
- f) obblighi e responsabilità del soggetto incaricato in relazione alla realizzazione della prestazione affidata;
- g) profili inerenti la proprietà dei risultati;
- h) modalità di verifica della corretta esecuzione dell'incarico;
- i) durata del contratto;
- j) ammontare lordo del compenso, modalità di pagamento del compenso, modalità di riconoscimento di eventuali rimborsi spese e modalità di liquidazione;
- k) trattamento fiscale e previdenziale;
- l) oneri relativi alla sicurezza del lavoro e da interferenze;
- m) eventuale determinazione delle penali e modalità della loro applicazione;
- n) definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- o) cause di recesso e relativa disciplina;

- p) riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nel corso o in occasione dell'incarico;
- q) foro competente in caso di controversie;
- r) dichiarazione di conoscenza ed osservanza, da parte del soggetto affidatario dell'incarico, del D. Lgs. 231/2001;
- s) informativa sul trattamento dati personali.

Il contratto di lavoro autonomo o parasubordinato in nessun caso può valere a costituire in capo al soggetto incaricato il diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in quello di lavoro dipendente.

Articolo 21 - Compensi

La determinazione del compenso di spettanza del prestatore d'opera è definito sulla base delle tariffe professionali periodicamente approvate dai collegi, albi, ed ordini professionali di appartenenza, se esistenti, ovvero ai prezzi di mercato da verificarsi anche mediante indagini quali quelle desumibili da ricognizioni presso associazioni di categoria e/o altre amministrazioni.

In ogni caso, il compenso deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per Le.se. spa.

Il compenso è da intendersi, di norma, comprensivo, oltre che dell'onorario vero e proprio, degli oneri e delle spese sostenute in occasione delle prestazioni espletate.

La liquidazione del compenso è comunque condizionata all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico e avviene, di norma, a stato avanzamento attività o al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione.

Articolo 22 - Rinnovi e proroghe

Il rinnovo e la proroga del contratto sono ammessi esclusivamente nei casi previsti nei successivi commi.

Le.se. spa può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al soggetto incaricato, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

E' ammesso, entro il limite massimo di 12 mesi dal termine dell'incarico precedente, il rinnovo al medesimo prestatore d'opera solo nei casi di eventi sopravvenuti e/o imprevedibili e imprevisi ed esclusivamente per prestazioni complementari a quelle eseguite nel precedente incarico, quando tali prestazioni non possono essere separate, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla Società. L'importo non potrà comunque essere superiore all'importo del precedente incarico.

Articolo 23 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Responsabile tecnico e/o amministrativo verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in modo particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a singole fasi di sviluppo, mediante riscontro della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

In particolare, il Responsabile del contratto dovrà acquisire una relazione o un rendiconto puntuale dell'attività svolta quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia nella produzione di studi, ricerche e/o pareri.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal Collaboratore/Prestatore d'opera/Professionista esterno risultino non conformi a quanto richiesto dal contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, la Direzione Richiedente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 60 giorni, oppure risolvere il contratto per inadempimento.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal soggetto incaricato risultino soltanto parzialmente soddisfacenti, la Direzione Richiedente può richiedere al soggetto incaricato di integrare il risultato entro un termine stabilito e comunque non superiore a 60 giorni, ovvero sulla base dell'esatta

quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito esercitando il diritto di recesso, ovvero, nei casi più gravi, risolvere il contratto per inadempimento.

Resta naturalmente inteso che nessun ulteriore corrispettivo verrà versato al Collaboratore/Prestatore nell'ipotesi in cui la Direzione Richiedente dovesse optare a favore dell'integrazione dei risultanti in luogo della risoluzione del contratto medesimo.

La Direzione Richiedente verifica l'assenza di ulteriori oneri, previdenziali e/o assicurativi, e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente già previsti e autorizzati.

Articolo 24 - Pubblicità degli incarichi

Le.se. spa pubblica sul proprio sito istituzionale i seguenti dati:

- a) l'avviso di selezione, secondo quanto previsto agli art. 17 del presente Regolamento;
- b) l'esito della procedura comparativa, secondo quanto previsto all' art. 18 del presente Regolamento;
- c) i provvedimenti di conferimento degli incarichi completi delle seguenti indicazioni:
 - nominativo del soggetto esterno incaricato;
 - oggetto dell'incarico;
 - compenso;
 - durata;

nonché gli ulteriori dati previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente atto acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale di Le.se spa.

Art. 25 - Norme finali e di rinvio

Le norme contenute nel presente Regolamento sono da considerarsi a tutti gli effetti sostitutive di altre prescrizioni contenute in disposizioni e/o regolamenti previgenti adottati nelle materie oggetto del presente atto.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Art. 26 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Le.se. S.p.A. e sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Società.